

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3340

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ALBERTINI, LA VOLPE, BOSELLI, DEL TURCO,
BORDON, GIUGNI**

Modifica all'articolo 75 della Costituzione

Presentata il 3 novembre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il *referendum* popolare abrogativo, previsto dall'articolo 75 della Costituzione, è stato nel corso degli anni uno strumento prezioso che ha garantito l'affermazione di principi importanti per uno Stato democratico.

Si pensi ai *referendum* sul divorzio o a quello in materia elettorale che ha determinato il primo passaggio dal sistema proporzionale a quello maggioritario. Negli ultimi anni però l'intensificarsi della frequenza del ricorso alla consultazione referendaria, spesso richiesta per questioni di scarsa rilevanza generale e su cui l'intervento del Parlamento era invece auspicabile, ha generato cadute notevoli di partecipazione dei cittadini al voto, incomprensioni, spese ingenti a carico dello Stato, interruzione e svilimento dell'attività legislativa.

L'abuso del ricorso all'istituto referendario, voluto dal legislatore della Costi-

tute come momento eccezionale di coinvolgimento appassionato della popolazione sui contenuti di una legge di cui viene chiesta l'abrogazione totale o parziale, ha da un lato umiliato l'importanza del voto dell'elettore, dall'altro offeso il senso del processo legislativo che è uno dei momenti più alti della democrazia parlamentare. « Il *referendum* è uno strumento preziosissimo per il completamento della democrazia rappresentativa, cioè di integrazione della democrazia rappresentativa, non *escamotage* per eludere il dibattito e il confronto in Parlamento ».

Ma veniamo all'analisi dell'ultima consultazione referendaria.

Tre milioni di schede bianche e nulle, circa mezzo milione di astenuti.

L'affluenza alle urne (57,2 per cento dei votanti) è stata la più bassa in assoluto dal 1978 in poi tra tutti i *referendum* ritenuti validi. In pratica, 16 milioni di italiani non

si sono presentati al seggio. Con una « ...astensione tanto alta ... finisce anche per essere democraticamente debole e poco significativo il risultato in sé » (Norberto Bobbio).

Di fronte a questi dati così allarmanti, tanto più preoccupanti visto che erano direttamente interessate al voto vaste categorie di cittadini (i commercianti, gli appartenenti al sindacato e, rispetto ai tre referendum sulla legge Mammì, addirittura i due maggiori schieramenti politici attualmente opposti nel nostro Paese, si rende ancor più urgente l'intervento del Parlamento per una legge che modifichi le norme che da ben 25 anni regolano il funzionamento delle consultazioni elettorali.

A tal proposito abbiamo elaborato due proposte di legge, collegate fra loro e vertenti su due punti in particolare:

a) innalzamento del limite di 500 mila firme per indire il referendum;

b) revisione dei criteri di ammissibilità.

La presente proposta di legge di modifica dell'articolo 75 della Costituzione è

composta di un solo articolo e prevede l'innalzamento del limite di 500 mila firme a un milione di firme per indire il referendum.

Quando nel 1946 la Costituente indicò il limite di 500 mila firme il corpo elettorale chiamato a votare proprio per l'Assemblea costituente era di ventotto milioni circa. La consistenza attuale del corpo elettorale, come rilevata alle ultime elezioni politiche, è di circa quarantotto milioni. C'è da sottolineare inoltre che mentre 50 anni fa 500.000 firme erano un fatto rilevante vista anche la difficoltà a raccogliere, attualmente con la diffusione di idee attraverso i *mass media* e le organizzazioni culturali, politiche, eccetera, distribuite capillarmente sul territorio, raggiungere il limite previsto dal dettato della Costituzione è relativamente facile e fa venir meno l'eccezionalità del ricorso al referendum.

Per ovviare a ciò si ritiene ormai improcrastinabile aumentare il numero delle firme da raccogliere per richiedere la consultazione referendaria a un milione per ribadire una volta di più la rilevanza e la straordinarietà dell'istituto.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ART. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono un milione di elettori o cinque consigli regionali ».

{ Stampato su carta riciclata ecologica }

DDI.12-3340
Lire 500